



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma -

Ufficio III



Roma, 5 maggio 2015

Comune di Acicatena

(Catania)

*M'abitudine del  
dott. Luigi Luccheri*

**OGGETTO:** delibera c.c. n. 6 del 20/2/2015 in merito alla obbligatorietà della Scuola forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Si riscontra la Vostra missiva del 13.4.2015 relativa all'oggetto, per significare che questo ufficio ha fornito al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, su espressa richiesta di questo, parere in merito alla delibera che ha reso obbligatoria la frequenza di corsi di formazione al fine di accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

In questa sede, appare sufficiente evidenziare che - in assenza del regolamento di cui all'art. 43 della legge 31.12.2012, n. 247, che non è stato ancora approvato - la frequenza obbligatoria dei corsi di formazione non sarà prevista dal bando quale condizione di accesso all'esame.

*Il direttore dell'ufficio  
Tamara De Amicis*

MINUCS

COMUNE DI AOI CATENA  
20 GEN 2015  
Prot. N. 2546

Al Presidente del Consiglio  
Sede

E p.c.  
All'Assessore alla Pubblica Istruzione

**Oggetto:** Atto di indirizzo al fine di richiedere Al Ministro della Giustizia direzione della Giustizia Civile ufficio III reparto II - Libere Professioni - Ufficio Vigilanza sui consigli professionali nazionali - , all'Illustrissimo Prefetto di Catania, al C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), all'Ordine degli Avvocati di Catania un intervento nonché chiarimento in merito alla delibera del 28 Gennaio 2014 del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, a seguito della L. 247/2012 art. 43, con cui si è decisa l'obbligatorietà della frequenza di un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato per tutti coloro che avrebbero dovuto sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato nel 2015.

Il sottoscritto Aleo Giuseppe, nella qualità di consigliere comunale del comune di Aoi Catena.

**VISTA** la l. 247/2012 recante la nuova "Disciplina dell'ordinamento forense" di seguito legge professionale;

**VISTO** l'art.1 co. 3 che affida al Ministro della giustizia l'attuazione della stessa legge con regolamento;

**VISTO** l'art. 43 della presente legge professionale recante la disciplina dei "Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato" ed il comma 2 dello stesso articolo dove si richiede specificatamente l'emanazione di una regolamentazione da parte del Ministro della giustizia per l'attuazione della disposizione in oggetto;

**VISTO** il dossier interpretativo 01/2013 della nuova legge professionale diramato dal CNF agli ordini circondariali ed in particolare i chiarimenti riguardo la necessaria presenza della regolamentazione ministeriale in ordine all'attuazione dell'art. 43 della stessa legge;

**PRESO ATTO** dell'assenza ad oggi della regolamentazione del Ministro della giustizia di cui all'art. 43 della legge professionale;

**VISTA** la delibera del 28 Gennaio 2014 del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania con cui si è decisa l'obbligatorietà della frequenza di un corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato per tutti coloro che avrebbero dovuto sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato nel 2015 ;

**CONSIDERATO** il costo di iscrizione al corso della Fondazione "V. Geraci" (gestita dall'ordine Avv. Catania) pari a 1.098 Euro;

**RITENUTA** contrastante con le prescrizioni della legge professionale sopra indicata e con le linee guida per un'uniforme interpretazione della stessa su tutto il territorio nazionale come indicate nel dossier interpretativo del CNF 01/13 tale decisione del Consiglio dell'Ordine Avvocati Catania;

- CONSIDERATE** le numerose segnalazioni ricevute da parte di giovani laureati in giurisprudenza, residenti ad Aci Catena e non, in ordine alla impossibilità economica a far fronte a tale spesa per la frequenza obbligatoria di tale corso come deliberata dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania;
- PRESO ATTO** dell'esigenza di garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale riguardo le modalità di accesso ai pubblici concorsi;
- PRESO ATTO** dell'assenza di alcuna forma di sostenibilità sociale di tale decisione del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania in quanto non si prevede un adeguamento della retta alle condizioni economiche e capacità contributive dello studente;
- CONSIDERATA** l'assenza di un qualsiasi criterio di accreditamento di soggetti formatori diversi dalla Fondazione "V. Geraci" dell'Ordine Avv. Catania dovuto all'assenza di tale regolamentazione ministeriale e la conseguente incertezza riguardo al valore della frequenza di un qualsivoglia altro corso di formazione professionale tenuto da soggetti pubblici (come il corso tenuto dall'università di Catania "scuola di specializzazione per le professioni legali") o da privati;
- VISTA** la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-1/12 "Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas" dove si afferma che " Il diritto dell'Unione non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimini parzialmente la concorrenza e stabilisca condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti";
- CONSIDERATO** che il regime di libera concorrenza del mercato della formazione professionale garantirà, al momento dell'emanazione dei suddetti regolamenti attuativi, la libertà di scelta da parte dello studente di un soggetto formatore pubblico o privato accreditato con la conseguenza del fisiologico prodursi dei benefici propri di un mercato concorrenziale a favore dei fruitori di tale servizio di formazione;

Con la presente, e in riferimento ai fatti prodotti **SI CHIEDE**

- di approvare la presente mozione, trasmettendo la medesima al Ministro della Giustizia direzione della Giustizia Civile ufficio III reparto II - Libere Professioni - Ufficio Vigilanza sui consigli professionali nazionali - , all'Illustrissimo Prefetto di Catania, al C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), all'Ordine degli Avvocati di Catania, al fine di rivedere, qualora ve ne fosse il caso, la decisione assunta con delibera del 28 Gennaio 2014 del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania
- Di dare mandato al Presidente del Consiglio nonché all'Assessore alla Pubblica Istruzione di inoltrare detta mozione, con preghiera di risposta, al Ministro della Giustizia direzione della Giustizia Civile ufficio III reparto II - Libere Professioni - Ufficio Vigilanza sui consigli professionali nazionali - , all'Illustrissimo Prefetto di Catania, al C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), all'Ordine degli Avvocati di Catania.

Aci Catena,

Aleo Giuseppe



## Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

### ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA del 5.05.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 17:00, nella sala riunioni "Avv. Nino Florio", si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania; sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Maurizio	MAGNANO di SAN LIO - Presidente
Avv. Marco	TORTORICI - Vice Presidente
Avv. Salvatore Walter	TORO - Consigliere Segretario
Avv. Antonino	DISTEFANO - Consigliere Tesoriere
Avv. Santo	LI VOLSI
Avv. Rosario	PIZZINO
Avv. Roberto	CARUSO
Avv. Cesare	SANTUCCIO
Avv. Orazio	CONSOLO
Avv. Alberto	GIACONIA
Avv. Maria	CHIARAMONTE
Avv. Carmelo	MARZA'
Avv. Vincenzo	REINA
Avv. Giuseppe	CALVO
Avv. Jessica	GUALTIERI
Avv. Ignazio	DANZUSO
Avv. Maria Concetta	LA DELFA
Avv. Elena	CASSELLA
Avv. Riccardo	LIOTTA
Avv. Rosa Viviana	SIDOTI
Avv. Laura	FICILI
Avv. Orazio	TORRISI
Avv. Denise	CARUSO
Avv. Lucia	SPAMPINATO

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS...

Constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno.

OMISSIS...

#### Scuola Forense "V. Geraci" – Determinazioni

Il Consiglio, considerato, che la Legge 27.2.2015 n.11 differisce di due anni il termine di entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato; che la scelta di rendere obbligatoria la frequenza a corsi di formazione, adottata da questo Ordine con delibera del 28 Gennaio 2014 era strettamente collegata alla nuova modalità di esame di abilitazione che secondo l'art.49 della legge professionale forense avrebbe dovuto decorrere dal 2015 e che è stata differita di due anni;

DELIBERA

che per gli anni 2015 e 2016, per l'accesso dei praticanti all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato non sarà obbligatoria la frequenza a corsi di formazione tenuti da Ordini ed associazioni Forensi.

OMISSIS...

La seduta viene chiusa alle ore 20.35

Il Consigliere Segretario  
f.to Avv. Salvatore Walter Toro

Il Presidente  
f.to Avv. Maurizio Magnano di San Lio

E' copia conforme all'originale  
Catania, 6/05/2015

Il Consigliere Segretario

Avv. Salvatore Walter Toro

Sede Istituzionale: Piazza G. Verga - c/o Palazzo di Giustizia - 95129 Catania - Tel. +39.095.448219 - Fax +39.095.503310

Sede Amministrativa: Via Vincenzo Giuffrida, 23 - 95128 Catania - Tel. +39.095.551919

E-mail: segreteria@ordineavvocaticatania.it - Cod. Fisc.: 80 010 980 870